

## COMMISSIONE IX

## TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

12.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PASQUALE LAMORTE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE FRANCESCO BARBALACE

## INDICE

PAG.	PAG.
<b>Disegni e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Disegni e proposte di legge senatori Rognoni ed altri; Fagni ed altri: Riordino della legislazione in materia portuale (Approvati, in un testo unificato, dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2524):	Bordon Willer (gruppo PDS) ..... 160, 161, 167
Lucchesi ed altri: Riforma dell'ordinamento portuale (227):	Caprili Milziade (gruppo rifondazione comunista) ..... 159, 163
Lia: Riforma dell'ordinamento portuale (1115):	Castelli Roberto (gruppo lega nord) ..... 166, 167
Biondi ed altri: Abrogazione dell'articolo 110 del codice della navigazione in materia di compagnie e di gruppi portuali (1291):	D'Amato Carlo (gruppo PSI) ..... 160, 161, 165 172, 173, 179, 180, 181
Caprili ed altri: Riforma dell'ordinamento portuale (1531) ..... 159	Faraguti Luciano (gruppo DC) ..... 166
Lamorte Pasquale, <i>Presidente</i> ..... 159, 161 162, 163, 164, 166, 167, 168, 173, 175 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 185	La Penna Girolamo (gruppo DC) ..... 183
Barbalace Francesco, <i>Presidente</i> ... 171, 172, 173	Lucchesi Pino (gruppo DC), <i>Relatore</i> ... 162, 163 165, 167, 168, 170, 172, 174, 175 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185
Angelini Giordano (gruppo PDS) . 159, 160, 162 163, 165, 167, 171, 172, 175, 179, 183	Maccheroni Giacomo (gruppo PSI) ..... 165
Biricotti Guerrieri Anna Maria (gruppo PDS) ..... 162, 171, 180, 182	Marengo Francesco (gruppo MSI-destra nazionale) ..... 167, 172 175, 180, 183, 184
	Matteoli Altero (gruppo MSI-destra nazionale) ..... 180, 183
	Michielon Mauro (gruppo lega nord) ..... 160 161, 163, 165, 176, 183
	Pieroni Maurizio (gruppo dei verdi) ..... 175
	Ravaglia Gianni (gruppo repubblicano) ..... 168 171, 178, 181
	Signorile Claudio (gruppo PSI) ..... 179
	Sellitti Michele, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile</i> .. 159, 160 162, 164, 167, 168, 171, 174 176, 178, 181, 182, 183, 185
	Speranza Alfio (gruppo repubblicano) ..... 183



**La seduta comincia alle 9,40.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge senatori Rognoni ed altri; Fagni ed altri: Riordino della legislazione in materia portuale (Approvati, in un testo unificato, dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2524); Lucchesi ed altri: Riforma dell'ordinamento portuale (227); Lia: Riforma dell'ordinamento portuale (1115); Biondi ed altri: Abrogazione dell'articolo 110 del codice della navigazione in materia di compagnie e di gruppi portuali (1291); Caprili ed altri: Riforma dell'ordinamento portuale (1531).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato, assunto come testo base, dei disegni e delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Rognoni ed altri; Fagni ed altri: « Riordino della legislazione in materia portuale », già approvati, in un testo unificato, dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° aprile 1993; e dei deputati Lucchesi ed altri: « Riforma dell'ordinamento portuale »; Lia: « Riforma dell'ordinamento portuale »; Biondi ed altri: « Abrogazione dell'articolo 110 del codice della navigazione in materia di compagnie e di gruppi portuali »; Caprili ed altri: « Riforma dell'ordinamento portuale ».

Ricordo che nella seduta del 28 ottobre scorso era iniziata la discussione

sull'articolo 5 del testo unificato e sugli emendamenti riferiti a tale articolo.

Ricordo altresì che tutte le votazioni sugli emendamenti al testo in esame sono da intendersi in linea di principio, poiché sugli stessi è necessario acquisire il parere delle Commissioni competenti.

Riprendiamo la discussione sul subemendamento Bolognesi 0.5.25.1, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo avevano espresso parere contrario.

Lo pongo in votazione in linea di principio.

*(È respinto).*

**MILZIADE CAPRILI.** Chiedo che la votazione venga ripetuta.

**PRESIDENTE.** Non posso accedere alla sua richiesta, onorevole Caprili, perché il risultato della votazione è chiaro e non suscettibile di equivoci.

Pongo in votazione il subemendamento Bolognesi 0.5.25.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

**MICHELE SELLITTI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile.** A nome del Governo ritiro l'emendamento 5. 25, riservandomi di presentarne un altro nel prosieguo dei lavori su identica materia.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'emendamento D'Amato 5.6, il cui presentatore è assente.

**GIORDANO ANGELINI.** Faccio mio l'emendamento 5.6.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento D'Amato 5.6, fatto proprio

dall'onorevole Angelini, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Bordon 5.9, su cui il relatore si è rimesso al Governo ed il Governo si è rimesso alla Commissione.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Il Governo ribadisce la propria opinione circa l'inutilità di questo emendamento, dal momento che la questione è già inserita nella normativa vigente. Invito quindi il presentatore a ritirare l'emendamento 5.9.

WILLER BORDON. Non ritiro l'emendamento 5.9 perché non credo che esso sia inutile; si tratta infatti di un richiamo ad una normativa esistente unicamente sotto forma di decreto delegato. Ritengo pertanto che in una norma come quella in esame questo richiamo sia necessario, anche perché si fa riferimento ad obblighi dell'Italia a livello internazionale.

Non accolgo pertanto l'invito a ritirare l'emendamento 5.9.

MAURO MICHIELON. In merito all'emendamento 5.9, desidero rilevare come si tenda ad approvare una legge e nello stesso tempo ad impedire che essa introduca un certo concetto di libera concorrenza rispetto ai porti.

Anche se condivido perfettamente la necessità di tenere fede ai trattati internazionali, sta di fatto che accettando questi discorsi il porto di Trieste sarebbe enormemente avvantaggiato rispetto ad altri scali. Infatti, oltre alla questione del porto franco, occorre tenere conto di altri elementi, che di fatto conferiscono al porto di Trieste un certo monopolio rispetto ad altri.

Per tali ragioni ci asterremo nella votazione di tale emendamento, ribadendo che il problema relativo ad un'effettiva concorrenza tra i porti viene eluso

ricorrendo a discorsi relativi ai trattati internazionali e ad altri fatti del genere.

Anche se sono perfettamente d'accordo - lo ripeto - circa la necessità di osservare i trattati internazionali, occorre rilevare che di fatto gli altri porti sarebbero svantaggiati, e questo non è giusto.

CARLO D'AMATO. Credo che la discussione stia andando oltre il merito dell'emendamento presentato: infatti, il riferimento dell'onorevole Bordon riguarda, oltre ad una questione antica relativa all'istituzione del porto franco di Trieste, una legge, approvata nella X legislatura che, oltre ad istituire il porto franco a Trieste, definiva anche le modalità per l'istituzione di altri punti franchi. Nella stessa legge si prevede, tra l'altro, il concerto tra i ministri della marina mercantile e delle finanze rispetto alle zone franche ed ai punti franchi. Il riferimento dell'onorevole Bordon mi sembra pertanto quanto mai puntuale.

In conclusione, desidero sollevare una questione con riferimento alla parte dell'emendamento 5.9 in cui si afferma che « il ministro della marina mercantile, sentita l'autorità portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi ». Mi chiedo se sia opportuno prevedere tale disposizione soltanto per Trieste oppure estenderla anche agli altri punti franchi, anche perché in quest'ultimo caso si recepirebbe l'osservazione svolta dall'onorevole Michielon.

Dal momento che la legge ha già definito in linea di massima i punti franchi e le zone franche, possiamo fare riferimento a Trieste e agli altri porti.

GIORDANO ANGELINI. Siamo disponibili a votare a favore dell'emendamento 5.9 perché riguarda semplicemente l'organizzazione interna dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Non saremmo invece d'accordo e voteremmo contro nel caso in cui l'emendamento venisse riformulato.

La motivazione di questo nostro atteggiamento va ricercata nel fatto che, al-

lorché il Parlamento approvò la legge alla quale fa riferimento l'onorevole D'Amato, il Governo accettò un ordine del giorno presentato dal gruppo del PDS che chiedeva la riorganizzazione, entro 90 giorni, di tutti i punti franchi del nostro paese, dal momento che era aperta una problematica che riguardava tutta la portualità. Il Governo non ha rispettato questo impegno, ma ovviamente il fatto di introdurre nell'emendamento elementi che riconfermino la volontà di una legge su cui vi erano opinioni diverse (il PDS votò contro quella legge) ci metterebbe in difficoltà.

Per tale ragione possiamo accettare che si parli della riorganizzazione di una questione amministrativa, come avviene nell'emendamento Bordon 5.9, ma se quest'ultimo venisse riformulato il nostro gruppo voterebbe contro.

CARLO D'AMATO. Il fatto che il gruppo del PDS sia stato contrario a questa legge, non toglie che la medesima esista: se viene richiamata, non può non essere applicata solo perché voi avete votato contro. La legge non può valere per Trieste e non in altri casi.

MAURO MICHIELON. Intervengo nuovamente perché desidero ripetermi.

PRESIDENTE. Con questo lei vuol fare intendere che non abbiamo capito?

MAURO MICHIELON. No, lei ha capito benissimo; qui è il problema.

Non c'è nessuna difficoltà se viene fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi, ma non si capisce perché si debba sottolineare il riferimento al punto franco di Trieste, a meno che non si voglia dire che esso è privilegiato.

Poiché così non è, e poiché il discorso dell'onorevole Angelini ci dà ragione, appare opportuno eliminare il riferimento alla zona di Trieste. L'emendamento è mirato proprio a questo porto, il che vuol dire che ci sono problematiche sottostanti che ci inducono a credere che alcune

autorità portuali non abbiano agito bene e che quindi esiste il rischio che i punti franchi si spostino in altri porti. Questa è la motivazione, lo sappiamo tutti: anche se siamo in questa Commissione, sappiamo quello che succede fuori di qui!

PRESIDENTE. Onorevole Bordon, ha compreso i termini della questione?

WILLER BORDON. Dopo il secondo intervento dell'onorevole Michielon, ho compreso meno di prima; lo dico senza nessuna intenzione polemica.

PRESIDENTE. La materia è in qualche modo estranea al provvedimento che stiamo esaminando ma meritevole di approfondimento. Ritengo perciò che sarebbe opportuno procedere ad un'attenta lettura della norma approvata nel corso della precedente legislatura, per poi riformulare l'emendamento, che obiettivamente si presta a qualche considerazione non in linea con lo spirito di chi lo ha presentato.

Pertanto, considerato il parere del relatore e del Governo e poiché stiamo procedendo all'approvazione del testo in linea di principio, invito l'onorevole Bordon a ritirare l'emendamento con la riserva di approfondire la materia ed eventualmente di ripresentarlo nella fase successiva di approvazione definitiva del testo.

WILLER BORDON. Stento a capire quanto viene detto, forse per mia incapacità.

Non ho difficoltà a soprassedere, per il momento, alla votazione dell'emendamento; nel frattempo, si potrà approfondire la questione. Non sono però disposto a ritirarlo, perché mi sembra chiarissimo. Sul problema è stata fatta molta confusione ma credo che l'onorevole Angelini abbia inquadrato con chiarezza i termini del problema, così come ha fatto l'onorevole D'Amato, il quale tuttavia ha poi inserito altre problematiche: si tratta

semplicemente di richiamare in modo chiaro la legislazione vigente.

Qualcuno si è domandato perché vi sia un espresso richiamo al porto di Trieste. Perché nella passata legislatura è stata approvata una legge che fa questo espresso riferimento e dà mandato al Ministero della marina mercantile, di intesa con altri ministeri, di regolamentare le disposizioni per i punti franchi. Questa differenza è dovuta, come è stato rilevato poc'anzi, al fatto che l'attuale disposizione riguardante i punti franchi del porto di Trieste - in merito esiste un contenzioso anche con la CEE in materia di tutela della libera concorrenza - rimanda al Trattato di pace. Questo il motivo: non c'è quella furbizia paventata dal collega della lega.

Non riesco perciò a comprendere perché non si possa soprassedere per il momento alla votazione, alla quale potremo procedere alla ripresa dei lavori alle 14,30, dopo il necessario approfondimento.

**PRESIDENTE.** L'emendamento Bordon 5.9 è pertanto accantonato.

A seguito della votazione dell'emendamento D'Amato 5.6, risultano preclusi gli emendamenti Biricotti Guerrieri 5.10, Bolognesi 5.11 e 5.12, Angelini 5.17 e D'Amato 5.8.

**ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI.** Ritengo che l'emendamento D'Amato 5.8 non sia precluso dalla votazione dell'emendamento 5.6.

**GIORDANO ANGELINI.** La Commissione ha esaminato un emendamento del Governo con il quale si afferma che, in sede di prima applicazione e per tre anni, il ministro possa autorizzare, sentita la Commissione e per particolari esigenze, le autorità portuali ad esercitare direttamente le attività. Il comma 5 dell'articolo 5 stabilisce che l'esercizio delle attività è affidato in concessione, dall'autorità portuale, mediante gara pubblica. L'emendamento D'Amato 5.6 tendeva semplice-

mente a garantire che la gara pubblica venisse svolta qualora l'autorità portuale non partecipasse alla costituenda società. Pertanto, qualora il ministro ne autorizzi la costituzione, non ci sono problemi.

**PRESIDENTE.** Il riferimento alla costituenda società è stato eliminato.

**GIORDANO ANGELINI.** No, perché può essere autorizzata dal ministro.

**PRESIDENTE.** È stabilito che il ministro possa autorizzare le autorità portuali ad « esercitare direttamente ». È chiaro ?

**ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI.** Non capisco perché per certi temi ci sia tanta fretta. Stiamo trattando questioni delicatissime e il presidente non le può far scivolare via come se fossero acqua !

**PRESIDENTE.** La prego di rispettare il presidente.

Dopo la discussione che si è svolta ritengo che la mia decisione debba essere confermata. Pertanto, dichiaro l'emendamento 5.8 precluso.

**PINO LUCCHESI Relatore.** Invito il Governo a ritirare l'emendamento 5.16, per ripresentarlo all'articolo 24.

L'emendamento 5.26 è di analogo tenore rispetto all'emendamento Angelini 5.22. Quest'ultimo dovrebbe essere modificato eliminando le parole relative ai *quorum* di Massa Carrara e Taranto, perché la Commissione ha deciso di inserirli nei porti nei quali l'autorità portuale viene istituita con legge.

**MICHELE SELLITTI, Segretario di Stato per i trasporti e la marina mercantile.** Il Governo accoglie l'invito del relatore e si rimette alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 5.26 del relatore e Angelini 5.22.

GIORDANO ANGELINI. Il gruppo del PDS voterà a favore di questo emendamento, anche se informo i colleghi che, in fase di votazione definitiva dell'articolato, avanza la proposta di istituire le autorità portuali di Piombino, Olbia e Salerno. Non è infatti comprensibile che tre porti restino in una condizione che oserei definire addirittura ridicola dopo gli emendamenti approvati con riferimento a Marina di Carrara e a Taranto.

Poiché il nostro emendamento 5.22 valeva soltanto se restava immutato il numero delle autorità portuali previsto nel testo originario, ritiriamo tale emendamento e ci riserviamo di presentarne in seguito un altro volto ad istituire le autorità portuali nei tre porti cui si fa riferimento nell'emendamento 5.26 del relatore, sul quale preannunciamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 5.26 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

MILZIADE CAPRILI. Intervengo sull'ordine dei lavori per sottolineare che l'articolo 30, comma 5, del Regolamento della Camera recita: « Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni ».

Chiedo pertanto che, a meno che non vi sia un'espressa autorizzazione del Presidente della Camera, alle 10,30 la Commissione venga sconvocata, perché a quell'ora avrà inizio la seduta dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Sospenderemo i nostri lavori quando saremo sconvocati dal Presidente.

MILZIADE CAPRILI. Ritengo che questa mia richiesta debba risultare a verbale, perché non ho sollevato, per così

dire, una questione tra gentiluomini, ma ho semplicemente ricordato che l'articolo 30, comma 5, del Regolamento della Camera prevede quanto ho evidenziato poc'anzi, ossia che, salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea. Quest'ultima è convocata per oggi, mercoledì 3 novembre, alle ore 10,30.

Questa è la questione regolamentare che sollevo; se lei, signor presidente, mi dà una risposta sul piano regolamentare, allora sta bene, altrimenti ne prenderò atto.

PRESIDENTE. Le ricordo che sono ancora le 10,15.

MILZIADE CAPRILI. So leggere anch'io l'orologio, ed ho soltanto chiesto che la Commissione sia sconvocata alle ore 10,30.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Angelini 5.13, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Ritengo che a questo punto sarebbe opportuno sospendere i nostri lavori.

PRESIDENTE. Possiamo allora venire incontro alla richiesta dell'onorevole Caprili con dieci minuti di anticipo.

MAURO MICHIELON. Signor presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per chiedere, se è possibile, di procedere nell'esame del provvedimento questa sera in una seduta notturna, evitando così di tenere seduta nella giornata di venerdì prossimo.

PRESIDENTE. Onorevole Michielon, al momento non sono in condizione di risponderle subito. Valuteremo insieme la situazione, anche se condivido comunque

l'esigenza di lavorare il più possibile nelle giornate di oggi e di domani.

La seduta è sospesa.

**La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 14,55.**

**PRESIDENTE.** Ricordo che abbiamo sospeso questa mattina la seduta per consentire l'approfondimento di talune questioni. Devo rilevare che sono sorti alcuni problemi procedurali perché l'onorevole Bordon mi ha fatto rilevare, successivamente alla sospensione, che non è stato votato il suo emendamento 5.9, che era stato momentaneamente accantonato.

Prima di affrontare e risolvere la questione di ordine procedurale che si pone rispetto al voto che la Commissione deve esprimere, do la parola al rappresentante del Governo che ha chiesto di intervenire.

**MICHELE SELLITTI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile.** Il Governo ritiene opportuno chiarire la posizione in ordine ai problemi sorti in sede di discussione nel corso della seduta antimeridiana.

Per quanto attiene alla possibilità che le autorità portuali possano gestire direttamente, ovvero attraverso la partecipazione di minoranza ad una società mista, le attività di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 5, comma 1, si ritiene si possa pervenire ad un'ipotesi che contemperi la posizione del Governo rappresentata con l'apposito emendamento con quella proposta dai parlamentari D'Amato, Angelini, Bolognesi.

Sembra peraltro opportuno che, per mero fatto tecnico, l'emendamento venga inserito all'articolo 22, piuttosto che all'articolo 5, trattandosi di materia inerente all'utilizzazione del personale dipendente dagli enti portuali.

L'articolo 22, comma 3, prevede che qualora le società e le imprese operanti in porto debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate sino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla data dell'en-

trata in vigore della legge ad impiegare con priorità i lavoratori portuali iscritti nei registri di cui all'articolo 150 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Viene proposto, con appositi emendamenti, che tale periodo transitorio venga prorogato a 3 anni.

Al riguardo si ritiene opportuno ricordare che la Comunità economica europea ha già più volte rappresentato al Governo, chiedendone un impegno formale, la necessità di realizzare un regime di assoluta libera concorrenza tra le imprese già alla data della entrata in vigore della legge, garantendo peraltro a queste la piena disponibilità di tutti i fattori della produzione, compreso pertanto anche quello relativo al fattore lavoro.

Ci si rende perfettamente conto tuttavia della assoluta necessità di garantire la piena occupazione a coloro che già operano in porto e quindi della esigenza di pervenire a soluzioni aventi carattere transitorio ed eccezionale.

Per queste considerazioni e pur tenendo conto delle difficoltà che dovranno essere superate al fine di evitare un immediato contenzioso con gli organi comunitari, il Governo ritiene di aderire in parte alle richieste dei parlamentari che hanno formulato l'emendamento, stabilendo in 30 mesi dalla entrata in vigore della legge il periodo transitorio di cui si è detto.

Giova ancora ricordare che, in sede di discussione al Senato dello stesso disegno di legge, il Governo aveva aderito alla richiesta di un periodo transitorio di 4 anni nella considerazione che allora non era previsto alcun ammortizzatore sociale in favore dei lavoratori portuali e dei dipendenti degli enti.

La situazione oggi è ben diversa, prevedendo il Governo l'emanazione di un provvedimento legislativo, subito dopo l'approvazione della finanziaria, parallelo e strettamente coordinato con il disegno di legge in discussione.

MAURO MICHIELON. Se non erro, questa mattina il presidente aveva ipotizzato che l'emendamento Bordon 5.9 non fosse ammissibile in quanto riaffermava quanto già stabilito dalla legislazione e perché non aveva attinenza alla materia in discussione, cioè la riforma della legislazione in materia portuale. Non so quali accordi siano intervenuti durante la sospensione della seduta, ma rilevo che l'orientamento sembra mutato rispetto a questa mattina.

PINO LUCCHESI *Relatore*. Anch'io ritengo che si debba procedere alla votazione dell'emendamento Bordon 5.9.

Prendo atto, dal punto di vista politico, delle dichiarazioni rese dal sottosegretario e, dal punto di vista sostanziale, del fatto che l'emendamento del Governo, già approvato, viene trasferito all'articolo 22.

GIORDANO ANGELINI. Apprezzo la disponibilità del Governo e condivido la posizione espressa dal relatore in merito all'articolo 5. Credo che in proposito la strada da percorrere sia quella ipotizzata dal presidente. Discuteremo i singoli punti quando verranno in votazione.

CARLO D'AMATO. Se la disponibilità manifestata dal Governo fosse stata espressa questa mattina, come avrebbe dovuto essere alla luce del dibattito che si è svolto in questi giorni e del fatto che il ministro più volte aveva manifestato una valutazione positiva sul testo approvato dal Senato, ora non ci troveremmo in questa situazione.

Limitandomi a valutazioni di carattere politico, a questo punto accetto la soluzione proposta ma ritengo che debbano essere riesaminati anche gli emendamenti. Appare infatti necessario un approfondimento in merito all'emendamento Bordon 5.9, o accantonando l'intero articolo 5 e verificando la materia concernente il recupero dei punti franchi del porto di Trieste e per il recupero delle zone franche indicate in maniera esplicita

dalla legge, che riguardavano Genova, Venezia e Napoli. Abbiamo infatti l'occasione per riaffermare il criterio valido per il porto di Trieste ed anche per chiarire una questione relativa alla non attivazione dei ministeri delle finanze e della marina mercantile, tant'è che le zone franche di Genova, Venezia e Napoli sono rimaste lettera morta.

Vorrei perciò che fosse chiarito come la Commissione intenda procedere, se cioè voglia accantonare parte dell'articolo 5, ovvero se voglia salvarne solo una parte. In questo caso, quale fine farebbero gli emendamenti che abbiamo presentato a tale articolo?

GIACOMO MACCHERONI. Credo che debbano essere distinti l'aspetto procedurale e quello sostanziale della questione. Dal secondo punto di vista, prendo atto che le dichiarazioni del Governo rispetto a quanto accaduto stamane, e cioè la bocciatura di un articolo che era di fatto determinante per la conclusione dell'iter della legge, consentono di dare un'impostazione diversa ai contenuti del provvedimento. Intendo sottolinearlo, così come desidero sottolineare il ritardo con cui il Governo interviene: mi stupisco che il ministro, il quale si è espresso con affermazioni tese a colpevolizzare il Parlamento che per pigrizia avrebbe tenuto bloccata questa legge, non abbia sentito il dovere di partecipare ai nostri lavori. In momenti di così grande rilievo, il Governo dovrebbe sentire l'esigenza di dare il suo contributo; il ministro cosa ha da fare di più importante che assistere all'elaborazione di una legge di riforma dell'ordinamento portuale?

Le dichiarazioni del sottosegretario Sellitti, che mi auguro siano state rese anche a nome del ministro, pongono la questione politica relativa alla necessità di far procedere l'iter del provvedimento rispetto agli orientamenti che si erano determinati nel triangolo composto dall'opinione del Governo, da quella della maggioranza e da quella delle molte opposizioni.

Dal punto di vista formale, credo che la Commissione debba votare l'emendamento Bordon 5.9, che non è stato dichiarato inammissibile. Sarà il presidente a decidere se accantonare questa materia e passare al successivo articolo 6, ovvero se proseguire direttamente.

**LUCIANO FARAGUTI.** Questa mattina è stato accantonato l'emendamento Bordon 5.9 con la riserva di esaminarlo alla ripresa pomeridiana della seduta, per verificare se il medesimo fosse proponibile e se il suo presentatore intendesse mantenerlo.

All'inizio della riunione pomeridiana il Governo ha dichiarato, dopo che il presidente ha evidenziato il problema sorto e ipotizzato di riprendere in esame l'emendamento Bordon, di voler ritirare il suo emendamento, ritenendo che debba essere eventualmente riformulato ma comunque riferito ad altro articolo. Se non sbaglio, la situazione si pone in questi termini e sono d'accordo perciò con l'ipotesi prospettata dal presidente, perché ritengo che sia rispettosa della procedura.

**ROBERTO CASTELLI.** Non sarei intervenuto se non l'avessero fatto altri colleghi prima di me, poiché stiamo discutendo nuovamente di quanto abbiamo già dibattuto in sede di ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi. In quella sede abbiamo dichiarato, e desidero ribadirlo in questo momento, che siamo assolutamente contrari a qualunque soluzione che non sia prevista dal regolamento. Riteniamo perciò che l'unica strada da seguire sia quella delineata dal rappresentante del Governo.

Desidero però giungere ad un chiarimento circa la possibilità che questa legge ha di andare avanti. A tal fine, vanno considerati due aspetti, il primo dei quali riguarda l'assetto dei porti, in merito al quale è stato quanto meno raggiunto un accordo di maggioranza; il secondo riguarda il lavoro, un tema sul quale la Commissione si arena e le questioni diventano complicatissime.

Sono stati presentati alcuni emendamenti a firma dei deputati Angelini, D'Amato, Bolognesi: finalmente si è fatta l'unione delle sinistre! Peccato che Angelini e Bolognesi facciano parte dell'opposizione e D'Amato della maggioranza. Questa si è spaccata proprio sull'articolo 5, perché alcuni hanno votato contro il parere del relatore. Oggi il capogruppo del PSI attacca il ministro. In questa confusione le leggi non vanno avanti, ecco il vero problema, e credo che sia necessario un chiarimento sul prosieguo dei nostri lavori.

Propongo perciò di accantonare le questioni concernenti il lavoro, sulle quali non troveremo mai un accordo, e di elaborare un testo per l'assetto dei porti. Mi richiamo a quanto detto questa mattina dall'onorevole Pieroni: le discussioni sono validissime ma portano via tempo all'esame di altri provvedimenti, altrettanto importanti. Cerchiamo allora di capire se la maggioranza intenda giungere alla conclusione del provvedimento, dal quale però sembra aver preso le distanze. Certo, il testo appare sempre più come un pasticcio e temo che verrà bocciato dalla Comunità, sempre che riusciremo ad approvarlo.

**PRESIDENTE.** Vorrei fare presente che stiamo procedendo ad approvazioni in linea di principio, al fine di trasmettere il testo degli emendamenti approvati alle Commissioni competenti per il parere. Solo successivamente si procederà alla votazione definitiva degli articoli e degli emendamenti ad essi presentati.

Mi è stato detto che, rispetto a questa mattina, ho modificato orientamento. Desidero ricordare che nella seduta antimeridiana non ho invitato l'onorevole Bordon ad accantonare l'esame del suo emendamento perché lo ritenessi estraneo alla materia; ho detto soltanto che avevo alcuni dubbi che potesse essere considerato estraneo e che comunque appariva necessario un approfondimento. Credo di poter affermare che, benché l'emendamento Bordon non sia del tutto omogeneo

alla materia trattata, esso non possa essere considerato estraneo e che ci siano dunque le condizioni per poterlo votare.

GIORDANO ANGELINI. Signor presidente, effettivamente lei aveva intuito che l'emendamento Bordon dovesse essere riferito ad altro punto del testo ed in questo senso aveva giudicato opportuno un approfondimento. Infatti, l'articolo 7, comma 3, lettera n), stabilisce che il presidente « esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, ove istituite, sentite l'autorità marittima e le amministrazioni locali interessate ». Dunque, l'emendamento Bordon deve essere riferito a tale disposizione e si pone un problema di coordinamento.

PRESIDENTE. Onorevole Bordon, accetta di ritirare l'emendamento e di presentarlo all'articolo 7?

WILLER BORDON. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Per evitare il sospetto che misteriosi disegni animino il presidente, procediamo immediatamente al voto sull'emendamento Bordon 5.9, per poi votare l'articolo 5.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento Bordon 5.9.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Mi rimetto al Governo.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Il Governo si rimette alla Commissione.

FRANCESCO MARENCO. Preannuncio che non parteciperò alla votazione sull'emendamento Bordon 5.9 perché, nonostante le spiegazioni del presidente, ritengo che non si stia procedendo in maniera corretta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bordon 5.9, per il quale il relatore si è rimesso al Governo ed il Governo alla Commissione. *(È approvato)*.

ROBERTO CASTELLI. Preannuncio l'astensione del gruppo della lega nord sull'articolo 5, poiché non siamo d'accordo sulla procedura adottata e perché concordiamo sulle considerazioni espresse poc'anzi dall'onorevole Marengo. Non comprendo perché non sia stata seguita un'altra strada, quella delineata in sede di riunione dei capigruppo. Ci riserviamo di assumere le necessarie iniziative nel prosieguo dei lavori.

PRESIDENTE; Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

*(Organi dell'autorità portuale)*.

1. Sono organi dell'autorità portuale:

- a) il presidente;
- b) il comitato portuale;
- c) il segretariato generale;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli emolumenti del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti, nonché i gettoni di presenza dei componenti del comitato portuale, sono a carico del bilancio dell'autorità e vengono determinati dal comitato entro i limiti massimi stabiliti, per ciascuna delle categorie e classi di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro della marina mercantile, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il CIPET, il presidente dell'autorità portuale è dichia-

rato decaduto dalla nomina ed il comitato portuale è sciolto qualora:

a) decorso il termine di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni;

b) non risultino conseguiti gli obiettivi del piano di cui allo stesso articolo 8, comma 3, lettera a);

c) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo per due esercizi successivi.

4. Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro della marina mercantile nomina altresì un commissario che esercita, per un periodo massimo di 6 mesi, le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Nel caso di cui al comma 3, lettera c), il commissario deve comunque adottare, entro 60 giorni dalla nomina, un piano di risanamento. A tal fine il commissario può imporre oneri aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel porto.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole per due esercizi successivi.*

6. 1.

D'Amato.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

5. Il commissario è tenuto ad approvare entro 30 giorni un piano di risanamento per ripianare il disavanzo entro i dodici mesi successivi. A tale scopo il commissario è autorizzato a deliberare oneri aggiuntivi sulle merci imbarcate e sbarcate. Nel caso in cui il bilancio dell'autorità registri una ulteriore perdita per due anni consecutivi, l'Autorità viene soppressa dal Presidente del Consiglio dei ministri. Nel decreto di scioglimento ver-

ranno previste le modalità per la messa in mobilità del personale e il trasferimento dei beni.

6. 2.

Ravaglia.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento D'Amato 6.1, il quale tratta di un argomento già discusso in sede di Comitato ristretto, quando abbiamo previsto l'ipotesi, che speriamo possa realizzarsi, di scioglimento del comitato portuale nel caso in cui il conto consuntivo evidenzi un disavanzo per l'esercizio successivo. L'emendamento del collega D'Amato tende a rendere ulteriormente restrittiva la norma, prevedendo il riferimento al semplice disavanzo.

*Invito l'onorevole Ravaglia a ritirare l'emendamento 6.2.*

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

GIANNI RAVAGLIA. Accetto l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 6.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento D'Amato 6.1, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

*(Presidente dell'autorità portuale).*

1. Il presidente è nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il CIPET, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agri-

coltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 5, comma 7. La terna è comunicata al Ministro della marina mercantile tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro, sentito il CIPET, nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro della marina mercantile entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1, terzo e quarto periodo.

3. Il presidente dell'autorità portuale:

a) presiede il comitato portuale;

b) sottopone al comitato portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale;

c) sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il piano regolatore portuale;

d) sottopone al comitato portuale gli schemi di delibera riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnica;

e) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti le concessioni di cui all'articolo 5, comma 5;

f) provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche

amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali;

g) esprime parere al capo del compartimento marittimo sugli adeguamenti delle tariffe relative al servizio di rimorchio marittimo;

h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 5 comma 7 sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

i) esercita le competenze attribuite all'autorità portuale dagli articoli 15 e 17 e rilascia, sentito il comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi articoli quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro della marina mercantile di cui, rispettivamente, all'articolo 15, comma 4, e all'articolo 17, commi 1 e 3;

l) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'articolo 16;

m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale, e provvede, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 5, al mantenimento dei fondali sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo;

n) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, ove istituite, sentite l'autorità marittima e le amministrazioni locali interessate.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole da previa intesa fino a CIPET, con le seguenti dalla regione interessata.*

7. 5.

Giordano Angelini, Biricotti  
Guerrieri, Fredda.

*Al comma 1, sostituire la parola Provincia con le seguenti dalle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative.*

7. 1.

Ravaglia.

*Al comma 1, sopprimere le parole da La terna è comunicata fino a scadenza del mandato.*

7. 7.

Giordano Angelini, Biricotti  
Guerrieri, Fredda.

*Al comma 2, sopprimere le parole da in sede di prima applicazione fino a presente legge.*

7. 6.

Giordano Angelini, Biricotti  
Guerrieri, Ronzani.

*Al comma 3, lettera f) aggiungere, in fine, le parole d'intesa con l'autorità marittima per gli aspetti inerenti la polizia marittima e la sicurezza portuale.*

\* 7. 3.

Lia.

*Al comma 3, lettera f) aggiungere, in fine, le parole d'intesa con l'autorità marittima per gli aspetti inerenti la polizia marittima e la sicurezza portuale.*

\* 7. 9.

Piredda, Gualco, Biafora, Manfredi.

*Al comma 3, lettera f) aggiungere, in fine, le parole d'intesa con l'autorità marittima per gli aspetti inerenti la polizia marittima e la sicurezza portuale.*

\* 7. 10.

Marenco.

*Al comma 3, lettera g), dopo le parole servizio di rimorchio marittimo aggiungere le seguenti e sulle tariffe di pilotaggio.*

7. 2.

D'Amato.

*Al comma 3, lettera m), dopo le parole con le modalità di cui aggiungere le seguenti all'articolo 5 comma 1, lettera b) e.*

7. 8.

Biricotti, Angelini, Ronzani.

*Al comma 3, lettera o) sopprimere le parole ove istituite.*

7. 4.

Biricotti Guerrieri, Giordano  
Angelini, Fredda, Chiaventi.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 7.5, tenendo conto che durante la laboriosissima discussione in sede di Comitato ristretto si era raggiunta un'intesa di massima circa le modalità attraverso le quali pervenire alle nomine, attraverso una modifica dei poteri di proposta e l'inserimento in questo ambito dell'amministrazione provinciale, prevedendo un più diretto coinvolgimento della regione interessata.

Sono contrario all'emendamento Ravaglia 7.1, anche se sono comprensibili le ragioni che lo hanno ispirato, perché anche in questo caso era stato raggiunto un punto di equilibrio in sede di Comitato ristretto. L'emendamento Angelini 7.7 è strettamente collegato al precedente

emendamento 7.5 e quindi prima di esprimere un parere desidero sapere se i presentatori accettino l'invito a ritirarlo. Un discorso analogo vale per l'emendamento Angelini 7.6.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Lia 7.3, Piredda 7.9 e Marengo 7.10, di identico tenore.

Infine, invito l'onorevole D'Amato a ritirare l'emendamento 7.2 perché la materia è stata a lungo discussa in sede di Comitato ristretto, dopo aver ascoltato le categorie interessate, ed è emersa la convinzione che la vicenda del rimorchio marittimo avesse una sua valenza complessiva all'interno di un accordo nazionale, di recente rinnovato, nel quale le singole realtà portuali provano un meccanismo di compensazione l'una con l'altra per esercitare tale servizio in tutti i porti nazionali. L'emendamento del collega D'Amato tende a ripristinare il testo del Senato e ad inserire nuovamente una competenza specifica di carattere localistico delle autorità portuali; quindi, mette in discussione l'accordo nazionale che è stato faticosamente raggiunto.

L'emendamento Biricotti 7.8 non appare necessario; comunque, ove i presentatori insistessero, mi dichiaro favorevole, così come sono favorevole all'emendamento Biricotti 7.4.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FRANCESCO BARBALACE**

**MICHELE SELLITTI**, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Il Governo si associa all'invito rivolto dal relatore a ritirare l'emendamento Angelini 7.5; qualora dovesse essere posto in votazione, esprime parere contrario poiché la proposta rischia di appesantire le procedure.

Anche in merito agli altri emendamenti, si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

**ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI**. Accolgo l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 7.8.

**GIORDANO ANGELINI**. Ritiro gli emendamenti 7.5, 7.7 e 7.6 di cui sono cofirmatario, come dimostrazione di voler contribuire alla costituzione di un punto di riferimento rispetto al quale la legge possa essere rapidamente approvata. Lo faccio dopo aver ascoltato le dichiarazioni del Governo e la sua disponibilità a raggiungere un punto d'intesa. Mi riservo, a nome del gruppo PDS, di ripresentare tali emendamenti qualora l'intesa non dovesse essere raggiunta.

**GIANNI RAVAGLIA**. Faccio miei gli emendamenti testé ritirati dall'onorevole Angelini.

**PRESIDENTE**. Pongo in votazione l'emendamento Angelini 7.5, fatto proprio dall'onorevole Ravaglia.  
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Ravaglia 7.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

**GIANNI RAVAGLIA**. Chiedo un minimo di attenzione su questo emendamento, che propone di sostituire alla provincia le associazioni degli utenti maggiormente rappresentative. Nonostante il parere contrario del Governo, la Commissione dovrebbe approvarlo.

**PRESIDENTE**. Pongo in votazione l'emendamento Ravaglia 7.1.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Angelini 7.7, fatto proprio dall'onorevole Ravaglia, non accettato dal Governo.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Angelini 7.6, fatto proprio dall'onorevole Ravaglia, non accettato dal Governo.  
(È respinto).

Passiamo agli emendamenti Lia 7.3, Piredda 7.9 e Marengo 7.10, di identico tenore.

FRANCESCO MARENCO. Desidero sottolineare l'importanza di questi emendamenti, perché condivido la necessità di porre in capo all'autorità portuale anche i poteri di coordinamento di tutte le amministrazioni che operano nel porto, ma ritengo opportuno che queste ultime autorità agiscano di concerto con l'autorità marittima, in particolare per gli aspetti inerenti la politica e la sicurezza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti Lia 7.3, Piredda 7.9 e Marenco 7.10, di identico tenore, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'emendamento D'Amato 7.2.

CARLO D'AMATO. Mi rendo conto che occorre trovare, come ha detto il collega Angelini, un clima di serenità e quindi compiere qualche sacrificio sull'altare dell'armonia. Mi auguro che tutto ciò nei fatti si concretizzi anche nella fase definitiva di approvazione degli articoli. Vorrei però far presente che l'emendamento da me presentato ha una motivazione evidente: l'autorità portuale può intervenire e controllare tutto, tranne le tariffe di pilotaggio. Non ho capito il perché di questa esclusione, perché cosa può significare un accordo nazionale rispetto alle questioni che sorgono a livello locale ed a livello di autorità portuale locale che deve aprire la trattativa? Se lo Stato nazionale si disinteressa, come è stato finora, di una serie di vicende e lascia correre perché non ha interesse a contrastare una categoria, qual è la valenza dell'interlocutore a livello nazionale rispetto al ruolo dell'autorità portuale, che ha una valenza circoscritta limitata al territorio di competenza? Nessuna, per cui abbiamo da un lato un contratto nazionale fatto *ad usum delphini* e dall'altro le esigenze delle autorità portuali che, in una contrattazione diretta, possono recuperare l'agibilità necessaria per determinare il costo dei servizi.

La logica del mio emendamento non è né punitiva né d'altro genere, bensì quella di riportare ad armonizzazione complessiva la gestione delle attività di controllo dell'autorità portuale, alla quale non possono essere estranei i piloti. Se rinunciare a questa logica deve essere il prezzo che dobbiamo pagare per il raggiungimento di un clima sereno, sia chiaro che sono disposto a pagare, ma voglio che ci sia la consapevolezza delle questioni alla base di una giustizia sostanziale, comunque, sia fatta valere. Mi rimetto perciò alla Commissione per il voto che vorrà esprimere.

FRANCESCO MARENCO. Non voglio polemizzare su quanto ha detto il collega D'Amato, che forse non ho ben compreso. Ritengo però che, in base a quanto disposto dall'articolo 86 all'articolo 96 del codice di navigazione e dall'articolo 98 all'articolo 137 del regolamento di attuazione di detto codice, il servizio di pilotaggio è soggetto al controllo diretto dell'amministrazione centrale dello Stato. Non credo che si possa venir meno a tali norme.

CARLO D'AMATO. Stiamo parlando delle tariffe.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Mi spiace che i colleghi non abbiano partecipato ai lavori del Comitato ristretto, perché in quella sede il problema è stato discusso a lungo e siamo giunti all'elaborazione di un testo accolto senza alcuna obiezione. È stato evidenziato da tutti gli interlocutori con i quali ci siamo incontrati che il servizio di pilotaggio italiano trova le modalità per autocompensarsi e per garantire un corretto svolgimento del servizio all'interno di un sistema di accordi locali. Il testo discende da questa logica e perciò rinnovo l'invito a ritirare l'emendamento 7.2.

GIORDANO ANGELINI. Il collega Lucchesi ha ragione, ma riterrei opportuno che le autorità portuali, nel mo-

mento del rinnovo degli accordi, possano esprimere la loro opinione. Se il collega D'Amato è d'accordo, possiamo accantonare questo problema e riprenderlo nella fase della votazione definitiva.

**CARLO D'AMATO.** Accolgo l'invito a ritirare l'emendamento 7.2, riservandomi di riproporlo in sede di votazione definitiva.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Biricotti 7.4, che il relatore ha invitato a ritirare e che è stato accettato dal Governo.

*(È approvato).*

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
PASQUALE LAMORTE**

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 8.**

*(Comitato portuale).*

1. Il comitato portuale è composto:

a) dal presidente dell'autorità portuale, che lo presiede;

b) dal comandante del porto sede dell'autorità portuale, con funzione di vice presidente;

c) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

d) da un dirigente del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

e) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;

f) dal presidente della provincia o da un suo delegato;

g) dal sindaco del comune in cui è ubicato il porto, qualora la circoscrizione

territoriale dell'autorità portuale comprenda il territorio di un solo comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati;

h) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui delegato;

i) da tre rappresentanti degli armatori, degli imprenditori di cui agli articoli 15 e 17, degli spedizionieri, degli agenti marittimi e raccomandatari e degli autotrasportatori operanti nell'ambito del porto, unitariamente designati dalle organizzazioni di categoria;

l) da tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, designati, con elezione a scrutinio segreto con voto singolo, dai lavoratori stessi;

2. I componenti di cui alle lettere i) e l) del comma 1 sono nominati dal presidente e restano in carica per un quadriennio. La loro designazione deve pervenire al presidente tre mesi prima della scadenza del mandato. Qualora le designazioni non pervengano entro il suddetto termine, non si procede alla nomina dei relativi componenti. In tale caso, il comitato è comunque regolarmente costituito. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comitato portuale:

a) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;

b) adotta il piano regolatore portuale;

c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed

operativa del porto, nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo ai Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle finanze ed alla Corte dei conti;

d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo;

e) delibera in ordine alle concessioni di cui all'articolo 5, comma 5;

f) esprime i pareri di cui all'articolo 7, comma 3, lettere h) ed i);

g) delibera, su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 15 e 17 di durata superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro della marina mercantile di cui, rispettivamente, all'articolo 15, comma 4, e all'articolo 17, commi 1 e 3;

h) delibera, su proposta del presidente, la nomina e l'eventuale revoca del segretario generale;

i) delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 9, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo giustificano;

l) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 9;

m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 17, comma 4;

n) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'articolo 22.

4. Il comitato portuale si riunisce, su convocazione del presidente, di norma

una volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività.

5. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, le deliberazioni del comitato portuale, adottate con il voto favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti, a norma delle vigenti leggi, ad adottare intese, concerti e pareri nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

i) da sei rappresentanti degli imprenditori designati dalle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al Comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali.

8. 2.

Piredda.

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole e degli autotrasportatori.*

8. 1.

Pieroni.

**PINO LUCCHESI, Relatore.** Sono contrario all'emendamento Piredda 8.2, che peraltro decade in assenza del proponente, e Pieroni 8.1.

**MICHELE SELLITTI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina**

*mercantile*. Il Governo condivide il parere espresso dal relatore.

FRANCESCO MARENCO. Faccio mio l'emendamento Piredda 8.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Piredda 8.2, fatto proprio dall'onorevole Marengo, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Pieroni 8.1.

MAURIZIO PIERONI. Preannuncio che deciderò quale voto finale esprimere sulla legge dal tipo di accoglienza che riceverà il mio emendamento. Considero infatti gravissimo il fatto che la parolina « autotrasportatori », che sembra caduta per caso nel testo, sia il frutto di quello sciagurato accordo nazionale, che la Commissione ha collegialmente contestato, tra il Governo e l'UNATRAS, nel quadro delle sanzioni conseguenti al controllo del sistema distributivo. Questa parola non è altro che l'obolo pagato dal Governo alla *lobby* degli autotrasportatori e quindi non la possiamo accettare, sia in riferimento alle precedenti vicende contrattuali, sia e soprattutto per ragioni di diritto fondamentale: non si capisce perché un'associazione di categoria, sia pure operante in porto a livello di distribuzione, ma comunque estranea all'attività di gestione portuale, debba avere voce in capitolo nel consiglio di amministrazione dell'autorità portuale. In tal caso, voglio che siano presenti anche i rappresentanti delle Ferrovie dello Stato, le associazioni ambientaliste...

PRESIDENTE. Onorevole Pieroni, non le pare di esagerare?

MAURIZIO PIERONI. No, non credo. Al collega Ravaglia, nella fase di esame del suo emendamento relativo alle rappresentanze degli utenti, è stato risposto in maniera negativa. Non capisco perché

debbano avere voce in capitolo le rappresentanze dei distributori e non quelle degli utenti.

FRANCESCO MARENCO. Tra le attività connesse al lavoro portuale, c'è anche quella degli autotrasportatori. Forse il collega Pieroni dimentica che l'80 per cento delle attività degli autotrasportatori - parlo della realtà di Genova - si basa sull'attività portuale e nell'ambito della cinta portuale, con tutte le connessioni con il Governo delle aree. Non si tratta perciò di venire incontro alla volontà delle *lobbies*, ma di un giusto riconoscimento ad una categoria importante.

GIORDANO ANGELINI. Vorrei invitare il collega Pieroni a ritirare il suo emendamento ed il Governo a presentare un emendamento con il quale inserire anche i rappresentanti delle Ferrovie dello Stato per favorire l'intermodalità. Sono infatti d'accordo sulla necessità di non limitare la rappresentanza ad una sola categoria.

MAURIZIO PIERONI. Non ritengo di dover aderire all'invito a ritirare l'emendamento. L'attività portuale, una volta costituita, si relazionerà a tutte le organizzazioni degli autotrasportatori. Sono perciò contrario alla presenza nell'autorità portuale dei rappresentanti degli autotrasportatori.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Non vi è alcuna intenzione di difendere una categoria, ma solo una realistica valutazione dell'importanza dell'autotrasporto per l'evoluzione complessiva dei traffici e delle modalità attraverso le quali i traffici stessi si svolgono nell'area portuale. Il relatore ed il Governo si sono già espressi in favore di alcune proposte del collega Pieroni, ma in questo caso non credo che il voto finale sul provvedimento possa essere condizionato dalla posizione del relatore e del Governo. Penso invece che sia ragionevole la proposta dell'onorevole Angelini, relativa all'eventualità di una

partecipazione dei rappresentanti delle Ferrovie dello Stato; tale proposta potrà essere esaminata in sede di votazione definitiva.

MAURO MICHIELON. Inizialmente ero stato proprio io a proporre un emendamento tendente ad inserire i rappresentanti delle Ferrovie. Non posso quindi che concordare con il relatore, tenendo presente il tema dell'intermodalità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pieroni 8.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Segretariato generale).

1. Il segretariato generale è composto dal segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa.

2. Il segretario generale è nominato dal comitato portuale, su proposta del presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge.

3. Il segretario generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il segretario generale può essere rimosso in qualsiasi momento dall'incarico su proposta del presidente, con delibera del comitato portuale.

4. Il segretario generale:

a) è preposto alla segreteria tecnico-operativa;

b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità portuale;

c) cura l'istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato portuale;

d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

e) cura l'attuazione delle direttive del presidente e del comitato portuale;

f) elabora il piano regolatore portuale, avvalendosi della segreteria tecnico-cooperativa;

g) riferisce al comitato portuale sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull'organizzazione economico-produttiva delle attività portuali;

h) provvede alla tenuta dei registri di cui all'articolo 23 comma 2.

5. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'autorità, il segretario generale si avvale di una segreteria tecnico-cooperativa, composta, in sede di prima applicazione della presente legge, da personale proveniente dalle organizzazioni portuali, in un contingente e in una composizione qualitativa determinata ai sensi articolo 8.

6. Il rapporto di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa è di diritto privato ed è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro della marina mercantile.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 5, aggiungere in fine le parole in relazione alle specifiche esigenze di ciascuno scalo.

9. 1.

D'Amato.

PINO LUCCHESI, Relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento D'Amato 9.1.

MICHELE SELLITTI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile. Anche il Governo esprime parere favorevole, pur ritenendo che in tal modo la norma diventi eccessivamente permissiva.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento D'Amato 9.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Ricordo inoltre che i due successivi articoli risultano del seguente tenore:

ART. 10.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, nell'ambito degli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti. Un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed un membro supplente sono nominati su designazione del Ministro del tesoro.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.

3. Il collegio dei revisori dei conti:

a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accertata la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;

b) redige una relazione sul conto consuntivo e riferisce periodicamente al Ministro della marina mercantile;

c) assiste alle riunioni del comitato portuale con almeno uno dei suoi membri.

ART. 11.

(Vigilanza sull'autorità portuale).

1. L'autorità portuale è sottoposta alla vigilanza del Ministro della marina mercantile.

2. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorità di vigilanza le delibere del presidente e del comitato portuale relative:

a) all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo;

b) alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa;

c) alle concessioni di cui all'articolo 5, comma 5.

3. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera a), è esercitata dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Qualora l'approvazione dell'autorità di vigilanza non intervenga entro 45 giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive.

Nel precisare che ai suddetti articoli non sono riferiti emendamenti do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Risorse finanziarie delle autorità portuali).

1. Le entrate delle autorità portuali sono costituite:

a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 17, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di cui all'articolo 5, comma 7, nonché dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 15. Le autorità portuali non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine;

b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b);

c) da una quota equivalente al 50 per cento del gettito delle tasse sulle

merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo 50 del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1975, n. 355, come modificata dall'articolo 7 della legge 6 agosto 1991, n. 255;

d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici, autonomamente determinati a carico dei rispettivi bilanci;

e) da entrate diverse.

2. Dal 1° gennaio 1994 cessano di essere erogati i contributi alle organizzazioni portuali previsti dalle rispettive leggi istitutive nonché gli stanziamenti per le spese per l'installazione e l'acquisto di impianti portuali nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

c) dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al capitolo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 32, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1975, n. 355, come da ultimo modificata dall'articolo 7 della legge 6 luglio 1991, n. 255.

12. 2.

Ravaglia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

12. 3.

Ravaglia.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola autonomamente ed aggiungere in fine le seguenti dal comitato portuale.*

12. 1.

D'Amato.

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

f) i proventi di cui alle lettere a), b) e c) dei porti di classe II e III sono acquisiti ai bilanci delle regioni nei cui ambiti territoriali ricadono gli ambiti portuali.

12. 5.

Giordano Angelini, Biricotti  
Guerrieri, Chiaventi.

*Sopprimere il comma 2.*

12. 4.

Ravaglia.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Invito a ritirare l'emendamento Ravaglia 12.2, tenendo conto delle lunghe discussioni che si sono svolte in sede di Comitato ristretto sulle risorse finanziarie da destinare alle autorità portuali e sul fatto che il meccanismo previsto dall'articolo 12 è molto delicato e può funzionare solo se tutte le gambe lo sorreggono: se togliamo un punto d'appoggio, rischiamo di modificare completamente l'impostazione della legge e di cambiare conseguentemente le modalità di finanziamento. Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento Ravaglia 12.3.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore, perché tali emendamenti potrebbero far venire meno la copertura finanziaria del provvedimento.

GIANNI RAVAGLIA. Effettivamente il tema è stato ampiamente discusso in sede di Comitato ristretto e si sono scontrate due tesi, quella prospettata da chi sosteneva l'esigenza di una compatibilità con le risorse fornite dal Governo e quella di chi, come il sottoscritto, riteneva che si dovesse dare una garanzia maggiore alle nuove autorità portuali, attraverso una propria autonomia fiscale. Corriamo infatti il rischio, altrimenti, di ritornare alla

pratica dei contributi dello Stato. Pertanto, mantengo il mio emendamento 12.2, mentre ritiro il 12.3, che probabilmente potrà essere riferito ad altra parte dell'articolato.

**GIORDANO ANGELINI.** Vorrei sottoporre al relatore ed al Governo una riflessione. L'emendamento Ravaglia 12.2 va approvato perché l'articolo 12 prevede la legge a regime, mentre è l'articolo 24 relativo al finanziamento, che stabilisce la fase transitoria; fino al 2004 viene sospeso il 50 per cento del finanziamento, demandato al finanziamento del fondo complessivo di riequilibrio.

**PINO LUCCHESI, Relatore.** La connessione tra gli articoli 12 e 27 è assolutamente stretta per cui, se si aumenta la quota destinata alle autorità portuali, automaticamente viene meno la copertura finanziaria della legge.

**GIORDANO ANGELINI.** L'articolo 24 stabilisce che nel 2004 le autorità portuali avranno il 100 per cento della tassa sulle merci sbarcate o imbarcate e che fino a quella data percepiranno soltanto il 50 per cento; la restante parte viene destinata al fondo di copertura. L'articolo 12 riguarda la legge a regime ed è perciò che ritengo valido l'emendamento Ravaglia 12.2.

**PINO LUCCHESI, Relatore.** Riterrei opportuno accantonare l'esame di questo emendamento al fine di poter compiere una verifica.

**PRESIDENTE.** Passiamo dunque all'emendamento D'Amato 12.1.

**CARLO D'AMATO.** Rilevo la necessità di non lasciare al libero arbitrio dei singoli enti un contributo non finalizzato ad una quantizzazione delle risorse correnti, definendo invece, ferma restando l'autonomia dei singoli enti, il contributo che gli enti devono dare. Infatti, in base alla lettera d) dell'articolo 12, così com'è

configurata, ogni ente potrebbe deliberare quale contributo dare. In alternativa, si potrebbero sostituire le parole « autonomamente determinati a carico dei rispettivi bilanci », con le altre « determinati dal comitato portuale ».

**CLAUDIO SIGNORILE.** Nel ragionamento del collega D'Amato c'è una logica valida. Il testo, così com'è, potrebbe far pensare che ogni ente possa deliberare per suo conto. Invece, ferma restando l'autonomia dell'ente, che è costituzionalmente protetta, l'atto avviene in un momento di sintesi.

**PINO LUCCHESI, Relatore.** Vorrei evitare ogni confusione e desidero perciò ricordare che le entrate delle autorità portuali sono di tre tipi: canone di concessione; proventi di cessione degli impianti; quota della tassa sulle merci sbarcate o imbarcate, per ora pari al 50 per cento e poi, a regime, al 100 per cento.

Abbiamo poi aggiunto un'ipotesi di contribuzione di carattere volontario ed ipotetico da parte delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici, perché possono verificarsi situazioni di carattere specifico nelle quali - penso alla Sicilia o alla Sardegna - la regione autonomamente ritenga necessario contribuire con proprie risorse al buon andamento dell'autorità portuale costituita nel suo territorio.

L'emendamento del collega D'Amato porterebbe ad una situazione assurda perché il comitato portuale definirebbe l'entità di un contributo ipotetico ed autonomo. Per questa ragione, insisto nell'invito a ritirare tale emendamento.

**CLAUDIO SIGNORILE.** Ho ascoltato con molta attenzione le argomentazioni del relatore, che sono correttissime. Mettiamoci però nei panni del comitato portuale.

L'autorità portuale ha una serie di entrate la cui certezza è oggettiva, essendo il risultato di flussi di mercato;

dovendo compilare il bilancio preventivo e consuntivo, deve considerare alcuni enti autonomi direttamente soggetti di attività economiche e finanziarie. È pensabile, proprio per le caratteristiche che l'autorità portuale viene ad assumere, che nella definizione del programma finanziario, preventivo e consuntivo, non ci sia una specie di volontà autonoma, una discrezionalità che possa diventare una possibilità di partecipazione, ferma restando l'autonomia degli enti in questione, alla definizione delle somme finali a disposizione dell'autorità portuale?

La differenza tra le due impostazioni mi sembra, del resto, minima e consiste soltanto nel passaggio da un'autonomia discrezionale ad un ruolo di maggiore responsabilità della presenza di questi enti nell'autorità portuale; questi non farebbero solo atto di presenza ma sarebbero soggetti finanziari che svolgono un ruolo attivo. Mi sembra che, con questa precisazione, possa essere dato un contributo ulteriore alla chiarificazione di cosa sia l'autorità portuale, finalmente ben individuata. Invito perciò il relatore a riflettere su queste motivazioni.

ALTERO MATTEOLI. Si può non essere d'accordo su una proposta di modifica ma, in questo caso, rilevo che l'emendamento D'Amato 12.1 così come è formulato non è proponibile. Infatti, secondo l'attuale dizione, il comitato portuale che al proprio interno ha rappresentanze degli enti locali, delle regioni e così via, può stabilire le cifre dei contributi.

Dal dibattito è emerso che l'obiettivo dell'emendamento è altro. Verifichiamo se possa essere raggiunto un accordo su una nuova formulazione.

ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI. Vorrei chiedere all'onorevole D'Amato se sia disposto a modificare il suo emendamento nel senso di prevedere la soppressione delle parole « autonomamente determinati a carico dei rispettivi bilanci ».

CARLO D'AMATO. Al di là della stesura materiale dell'emendamento, di cui si è ampiamente discusso, credo che una cosa sia emersa con chiarezza. Se la Commissione ritiene che nel merito della questione possa essere svolto un approfondimento, bene, altrimenti sono disposto a ritirare l'emendamento.

Il senso della mia proposta era quello di stabilire che su proposta del comitato portuale le regioni, gli enti locali e gli altri enti ed organismi determinassero i contributi a carico dei rispettivi bilanci. Non volevo né intaccare l'autonomia degli enti, né altro.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Ritengo di poter convenire sulla proposta avanzata dall'onorevole Biricotti, mirante a sopprimere alla lettera d) le parole « autonomamente determinati a carico dei rispettivi bilanci ».

FRANCESCO MARENCO. Non si può semplicemente sopprimere la lettera d)!

CARLO D'AMATO. Ritiro l'emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Lucchesi, ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da autonomamente fino alla fine.*  
12.6.

ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI. Bisognerebbe fare attenzione a modificare le parole « dai contributi » in « da contributi », perché l'attuale formulazione indica obbligatorietà, mentre quella che io propongo offre la possibilità, senza comportare alcun obbligo.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. È pleonastico.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Angelini 12.5.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Ravaglia 12.4.

GIANNI RAVAGLIA. Lo ritiro.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Chiedo una breve sospensione della seduta per una verifica con il Governo.

PRESIDENTE. In seguito alla richiesta del relatore sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,30, è ripresa alle 16,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento con l'esame dell'emendamento Ravaglia 12.2.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Effettivamente le argomentazioni dell'onorevole Ravaglia, poi riprese dall'onorevole Angelini, hanno un loro fondamento in quanto il loro recepimento consente una migliore lettura del testo, che per quanto riguarda la questione specifica ci impone di leggere l'articolo 12 « in contro luce » con l'articolo 27. Se ai fini di un corretto coordinamento e di una migliore comprensione immaginiamo di dire « Salvo quanto previsto dal successivo articolo 27, comma 6 » - che riguarda tutta la situazione relativa al periodo transitorio - allora, appare ragionevole accettare l'emendamento Ravaglia 12.2.

Se ho ben capito, onorevole Ravaglia, dovremmo cercare di conciliare la formulazione del suo emendamento con quella dell'articolo 12. Dovrebbe quindi risultare la seguente formulazione: « Salvo quanto previsto all'articolo 27, comma 6, dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al capitolo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e

all'articolo 1 della legge 5 maggio 1975, n. 355, come modificata dall'articolo 7 della legge 6 agosto 1991, n. 255 ».

GIANNI RAVAGLIA. Accolgo la proposta emendativa prospettata dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Ravaglia 12.2 nel testo riformulato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 12.6.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Angelini Giordano 12.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 13.

(*Competenze dell'autorità marittima*).

1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorità portuali, spettano all'autorità marittima le rimanenti funzioni amministrative e di polizia previste dal codice della navigazione in ordine alla sicurezza della navigazione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamento:

All'emendamento 13. 2, dopo le parole autorità portuali aggiungere le seguenti e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione, alle aziende speciali delle camere di commercio per i

porti, istituite ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

0. 13. 2. 1.

Il Relatore.

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

ART. 13.

*(Competenze dell'autorità marittima).*

1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorità portuali, spettano all'autorità marittima le funzioni dei polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.

\* 13. 2.

Piredda, Gualco, Biafora, Manfredi.

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

ART. 13.

*(Competenze dell'autorità marittima).*

1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorità portuali, spettano all'autorità marittima le funzioni dei polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.

\* 13. 3.

Marenco.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Esprimo parere contrario sul subemendamento 0.13.2.1 del relatore.

ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI. Desidero esprimere cortesemente una piccola osservazione sul subemendamento 0.13.2.1 del relatore. Vorrei ricordare al presentatore, cui pertanto rivolgo l'invito a ritirare l'emendamento, che an-

che questa materia è stata dibattuta lungamente all'interno del Comitato ristretto. Si era giunti in quella sede ad una formulazione ed ora il relatore ne propone una nuova che si discosta dall'impostazione emersa dalla precedente discussione.

Così come il relatore aveva richiamato i membri del Comitato a tener conto di quella discussione, lo pregherei vivamente di fare altrettanto per un criterio di coerenza rispetto alle linee che avevamo assunto.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Faccio cortesemente presente all'onorevole Biricotti e agli altri colleghi che il subemendamento 0.13.2.1 si pone in linea con le intese raggiunte nel Comitato ristretto e finalizzate a non compromettere il ruolo positivo che in alcune situazioni portuali, per le quali non si prevede l'istituzione dell'autorità portuale, era svolto dalle aziende speciali delle camere di commercio. Queste sono state intese all'interno del Comitato ristretto come una piccola struttura dotata già di qualche capacità coordinativa rispetto alla realtà portuale.

Il subemendamento, che si riferisce ai compiti di programmazione, coordinamento e promozione, è solo finalizzato ad una migliore specificazione di quanto detto in Comitato ristretto.

MICHELE SELLITTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Se con legge vogliamo richiamare e rafforzare la presenza di queste aziende che autonomamente possono esistere, non sono d'accordo.

ANNA MARIA BIRICOTTI GUERRIERI. Preannuncio l'astensione del gruppo del PDS.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento 0.13.2.1 del relatore.

*(È approvato).*

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Gli identici emendamenti Piredda 13.2 e Marenco 13.3, interamente sostitutivi dell'articolo 13, sono volti a precisare maggiormente il

meccanismo che sovrintende ai rapporti tra l'autorità portuale e quella marittima.

Esprimo un parere interamente favorevole perché probabilmente la nuova formulazione proposta risponde meglio a questa esigenza.

**MICHELE SELLITTI**, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Sono favorevole agli identici emendamenti 13.2 e 13.3 a condizione che sia soppressa la parola « rimanenti ».

**FRANCESCO MARENCO**. Credo che l'attuale formulazione possa ingenerare confusione per una possibile interpretazione in senso restrittivo dell'articolo poiché le competenze dell'autorità marittima in materia di sicurezza della navigazione sono già disciplinate dalla legge n. 616, la quale tuttavia prevede essenzialmente il rilascio dei certificati di sicurezza.

**GIORDANO ANGELINI**. Mi sembra che il ragionamento del Governo sia giusto nel momento in cui afferma una competenza piena dell'autorità portuale ed una residuale dell'autorità marittima quando la prima interviene per le funzioni di sicurezza e di polizia. L'espressione « le rimanenti funzioni amministrative », al contrario, fa apparire come residuale o determinato il potere dell'autorità portuale e complessivo quello dell'autorità marittima.

Mi associo dunque alle considerazioni espresse dal sottosegretario: dove c'è l'autorità portuale, è pieno il suo potere ed è residuale quello dell'autorità marittima.

**GIROLAMO LA PENNA**. « Le rimanenti funzioni amministrative » riguardano l'autorità marittima e non quella portuale; d'altra parte, anche nel testo della legge le funzioni amministrative sono sempre rimanenti. Correttamente per raggiungere la finalità di cui parlava l'onorevole Angelini bisogna lasciare l'aggettivo « rimanenti »; altrimenti si intende che non sono subordinate.

**PRESIDENTE**. Mi chiedo quali siano le leggi speciali, se siano ben individuate.

**MAURO MICHIELON**. Ritengo che la confusione insorta nel nostro dibattito stia ad indicare la necessità di non recepire questo emendamento che crea confusione e conflittualità tra le due autorità. Annuncio dunque il mio voto negativo rispetto ad un emendamento che non porta in alcun modo elementi di chiarezza.

**PINO LUCCHESI**, *Relatore*. Ribadisco il mio parere favorevole agli identici emendamenti 13.2 e 13.3.

**MICHELE SELLITTI**, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile*. Confermo la valutazione precedentemente espressa.

**ALTERO MATTEOLI**. Prego il relatore di venire in soccorso, supplendo alla mia ignoranza: che cosa si intende per leggi speciali? Non sono quelle del ventennio!

**PRESIDENTE**. Onorevole Marenco, non ritiene che questo riferimento alle leggi speciali dovrebbe essere soppresso?

**FRANCESCO MARENCO**. Mi sembra che le obiezioni siano state sollevate da una parte, ma che non siano condivise dal relatore. Del resto, se prendete il codice della navigazione è scritto « il codice della navigazione e delle leggi speciali »; al suo interno sono contenute le leggi speciali.

**ALFIO SPERANZA**. Le leggi speciali sono quelle con cui viene esercitato un controllo all'interno del porto; si chiamano così perché determinano la materia, si occupano di divieto di pesca, di traino all'interno del porto e via dicendo.

**PRESIDENTE**. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Piredda 13.2 e Marenco 13.3, accettati dal relatore ma non dal Governo.

(Sono approvati).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

*(Commissioni consultive).*

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta, nei porti sede di autorità portuale, dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) ed l) e, negli altri porti, da tre rappresentanti unitariamente designati dalle organizzazioni delle imprese di cui agli articoli 17, nonché da tre rappresentanti eletti dai lavoratori dalle imprese operanti in porto; la commissione è presieduta dal presidente dell'autorità portuale, ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.

2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui rispettivamente agli articoli 15 e 17, nonché in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero della marina mercantile, che la presiede, da tre rappresentanti delle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un dirigente del Ministero della marina mercantile, dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente

comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposte dal Ministro della marina mercantile.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. È istituita in ogni porto, previa approvazione del Ministero della marina mercantile, una commissione consultiva, composta da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché da sei rappresentanti designati dalle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, e presieduta dall'ente portuale e, laddove non istituito, dall'autorità marittima.

2. La commissione consultiva di cui al comma 1 esprime il proprio parere sull'organizzazione delle attività portuali e sugli aspetti connessi all'utilizzo delle strutture portuali, su richiesta dell'ente portuale o dell'autorità marittima.

14. 3.

Piredda.

*Al comma 2 sopprimere le parole da nonché fino alla fine.*

14. 1.

Ravaglia.

*Al comma 3, dopo le parole a livello nazionale, aggiungere le seguenti da un rappresentante del Ministero delle finanze.*

14. 2.

Governo.

Poiché l'onorevole Piredda non è presente, si intende che abbia rinunciato all'emendamento 14.3.

Passiamo all'emendamento Ravaglia 14.1.

**PINO LUCCHESI, Relatore.** Esprimo parere contrario sull'emendamento Ravaglia 14.1.

**MICHELE SELLITTI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile.** Anch'io esprimo parere contrario.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Ravaglia 14.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 14.2 del Governo.

**PINO LUCCHESI, Relatore.** Mi rimetto alla Commissione. Su questa materia ci troviamo di fronte ad emendamenti presentati dal Governo, ma provenienti da diverse fonti ministeriali. Nel caso specifico non casualmente l'emendamento

credo sia stato presentato da un esponente del Ministero delle finanze, in quanto si intende allargare la composizione dell'organo ad un rappresentante di quell'amministrazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 14.2 del Governo, sul quale il relatore si è rimesso alla Commissione. (È respinto).

In considerazione delle concomitanti votazioni in Assemblea, il seguito della discussione del provvedimento è rinviato alle ore 9 di domani.

**La seduta termina alle 17.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA*

**DOTT. VINCENZO ARISTA**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 9 novembre 1993.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

